



**COMUNE DI VALDASTICO (VI)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E USO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/07/2025*

## INDICE

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI .....	3
ART. 2 - FINALITÀ.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONI .....	4
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.....	4
ART. 5 - COMPETENZE.....	4
ART. 6 - FORME DI GESTIONE.....	5
TITOLO II.....	6
GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI .....	6
ART. 7 - DESTINATARI DEGLI IMPIANTI.....	6
ART. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO .....	6
ART. 9 - USO DELL'IMPIANTO.....	6
ART. 10 - MODALITÀ DI PRENOTAZIONE, UTILIZZO E REGOLE DI ACCESSO AI CAMPI DA TENNIS .....	7
ART. 11 - TARIFFE D'USO .....	7
TITOLO III .....	8
AFFIDAMENTO A TERZI USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI .....	8
ART. 12 - SOGGETTI AFFIDATARI .....	8
ART. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO COMUNI .....	8
ART. 14 - AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA .....	8
ART. 15 - AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA .....	9
ART. 16 - OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AFFIDATARIO/CONCESSIONARIO .....	10
ART. 17 - CONTROLLO E RENDICONTO DI GESTIONE .....	11
ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO .....	11
ART. 19 - REVOCA DELLE CONCESSIONI IN UTILIZZO O GESTIONE .....	11
ART. 20 - CONTROLLI.....	11
ART. 21 - CONTROVERSIE.....	12
TITOLO IV.....	13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	13
ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE .....	13

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo, concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Valdastico, destinati allo svolgimento di attività motorie, sportive, ricreative e socio-educative, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione Italiana, così come modificato dalla legge costituzionale 20 febbraio 2023, n. 1, riconosce il valore costituzionale dell'attività sportiva: *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.”*
3. Nel rispetto di tale principio, l'Amministrazione comunale promuove e sostiene l'attività sportiva come strumento di coesione sociale, crescita personale e benessere collettivo, perseguendo l'interesse pubblico generale.
4. L'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali si conformano alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla Legge Regionale del Veneto 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, nonché ai principi desumibili dalla giurisprudenza amministrativa e contabile più recente, in tema di gestione dei beni pubblici, affidamenti in concessione e valorizzazione del patrimonio comunale.
5. La gestione degli impianti sportivi deve essere effettuata nel rispetto di quanto segue:
  - la selezione del concessionario deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica salvo il caso in cui ricorrano le fattispecie di deroga espressamente previste dalla normativa vigente;
  - il principio di pari accessibilità agli impianti da parte dell'utenza;
  - l'obbligo per il concessionario di reinvestire eventuali utili nella manutenzione e sviluppo dell'impianto;
  - le condizioni che legittimano l'affidamento a titolo gratuito, come delineate dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, in presenza di attività di interesse generale effettivamente svolte e documentate.

### ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Valdastico riconosce l'importanza dello sport per il benessere psicofisico della persona nonché strumento di coesione sociale, crescita personale, e miglioramento della qualità della vita. A tal fine il Comune promuove l'attività sportiva, motoria e ricreativa con particolare attenzione all'inclusione sociale, alla partecipazione attiva della cittadinanza e al rispetto delle pari opportunità.
2. Ogni cittadino ha diritto di accedere all'attività sportiva e motoria, secondo criteri di equità, parità di trattamento e non discriminazione.
3. Gli impianti sportivi comunali costituiscono beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibili, destinati all'utilizzo collettivo, alla promozione dello sport di base e amatoriale, nonché, ove compatibile con l'interesse pubblico e le caratteristiche dei luoghi, allo svolgimento di attività sportive a carattere competitivo o agonistico.
4. Le finalità specifiche perseguite dall'Amministrazione comunale attraverso la programmazione e la gestione delle attività e degli impianti sportivi comprendono:
  - a. la promozione della pratica motoria e sportiva per tutte le fasce d'età, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle categorie fragili;

- b. la valorizzazione del tessuto associativo locale, in attuazione dell'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale espressione della partecipazione attiva alla vita della comunità;
  - c. la gestione sussidiaria e partecipata ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
  - d. l'integrazione delle attività sportive nei progetti educativi, sociali o culturali promossi dal Comune, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore e altri soggetti pubblici e privati.
5. L'intervento del Comune, anche mediante concessioni d'uso o contributi, è subordinato alla compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'ente e con i vincoli di bilancio previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, le modalità di gestione devono tendere al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, garantendo la sostenibilità della gestione degli impianti sportivi nel medio-lungo periodo e favorendo forme di autofinanziamento e valorizzazione del patrimonio pubblico.

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- Attività motoria e sportiva: ogni forma di esercizio fisico, spontaneo o organizzato, finalizzato alla formazione, alla salute, all'integrazione sociale e alla promozione del benessere;
  - Complesso sportivo: aggregato di impianti sportivi tra loro funzionalmente collegati;
  - Impianto sportivo: struttura destinata alla pratica di una o più discipline sportive;
  - Spazio di attività: area idonea alla pratica sportiva specifica;
  - Impianti privi di rilevanza economica: impianti i cui proventi non coprono i costi di gestione;
  - Impianti con rilevanza economica: impianti idonei a generare utile, anche potenzialmente.

### **ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

1. Alla data di adozione del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali di proprietà del comune sono:
- Impianto sportivo di via Cavallara che si compone di:
    - a) campo da tennis in erba artificiale e piccolo campo allenamento;
    - b) campo da calcio a 11 in erba naturale;
    - c) campo polifunzionale in erba artificiale (calcetto a 5, tennis e pallavolo);
    - d) spogliatoio.

### **ART. 5 - COMPETENZE**

1. L'organizzazione della gestione sportiva è così articolata:
- a. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi generali;
  - b. La Giunta Comunale:
    - o classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e gli impianti con eventuale rilevanza imprenditoriale ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 11.05.2015, all'art.4, lett. g);
    - o definisce canoni e tariffe;
    - o stabilisce eventuali contributi per impianti a rilevanza non economica;
    - o definisce, per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, l'eventuale contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;
    - o individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine all'affidamento/concessione approvando i relativi schemi di convenzioni;
    - o svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
  - c. L'Ufficio competente del Comune, preso atto degli atti di indirizzo amministrativi del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e di quanto contenuto nel presente Regolamento, provvede all'assegnazione e al rilascio in gestione degli impianti.

2. Eventuali nuovi impianti che saranno realizzati saranno inseriti d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 4 indipendentemente dalla loro tipologia e caratteristiche tecniche.

## **ART. 6 - FORME DI GESTIONE**

1. Gli impianti sportivi del Comune di Valdastico possono essere gestiti:
  - a. direttamente dal Comune;
  - b. per gli impianti privi di rilevanza economica mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti (art. 25 L.R. 8/2015);
  - c. per gli impianti a rilevanza economica mediante concessione a terzi nel rispetto delle norme previste dal Codice dei contratti;
  - d. mediante affidamento a terzi con le modalità previste dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 o altre forme di partenariato stabilite da disposizioni di legge in vigore al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

## TITOLO II

### GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

#### ART. 7 - DESTINATARI DEGLI IMPIANTI

1. La gestione diretta degli impianti sportivi prevede che la concessione degli stessi avvenga direttamente dal comune ai seguenti soggetti:
  - società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti siti nel Comune di Valdastico;
  - società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti aventi sede in altri comuni;
  - soggetti privati e istruttori qualificati.

#### ART. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Gli impianti sportivi comunali verranno affidati nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Valdastico;
  - b) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
  - c) soggetti privati e istruttori qualificati maggiorenni.
2. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali dovrà essere effettuata richiesta al Comune con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.
3. La prenotazione per l'utilizzo degli impianti potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche eventualmente implementate dal Comune.

#### ART. 9 - USO DELL'IMPIANTO

1. I richiedenti per usufruire delle strutture devono preventivamente fare richiesta al Comune con le modalità stabilite dalla Giunta comunale.
2. La prenotazione di più turni consecutivi è possibile solo nel caso non vi siano richieste di altri soggetti e previo pagamento della tariffa prevista. E' consentita la prenotazione del turno per un periodo massimo temporale di 14 giorni successivi alla data stessa della prenotazione.

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e certificati prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive.
3. Eventuali richieste di utilizzo a medio/lungo termine o stagionali da parte delle società o dei gruppi di cui al precedente art. 8, comma 1 lett. A) e b) dovranno essere autorizzati dalla Giunta comunale.
4. I soggetti richiedenti rispondono personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle attrezzature installate. In nessun caso il soggetto assegnatario dell'impianto potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi.
5. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.
7. L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non risponde di eventuali ammanchi o furti o

incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti. I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, etc...o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune.

8. Il pubblico eventualmente ammesso agli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

## **ART. 10 - MODALITÀ DI PRENOTAZIONE, UTILIZZO E REGOLE DI ACCESSO AI CAMPI DA TENNIS**

1. Ogni giocatore è tenuto alla prenotazione del turno di gioco con le modalità e nelle fasce orarie che saranno stabilite con delibera di Giunta comunale. La prenotazione di più turni consecutivi è possibile solo nel caso non vi siano richieste di altri soggetti. E' consentita la prenotazione del turno per un periodo massimo temporale di 14 giorni successivi alla data stessa della prenotazione.
2. Gli orari di utilizzo dei campi da tennis, devono essere tassativamente rispettati.
3. La tariffa stabilita per l'utilizzo del campo deve essere corrisposta contestualmente alla prenotazione. In caso di mancato utilizzo per maltempo o per altre cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non è previsto alcun rimborso.
4. Gli utenti, nell'uso dei campi da tennis, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Sui campi da tennis è obbligatorio l'uso di scarpe appropriate, scarpe da tennis con suola del tipo "no marking".
5. L'utilizzo non occasionale dei campi da tennis, come ad esempio per tornei, corsi o altre attività organizzate, è subordinato all'autorizzazione preventiva da parte della Giunta comunale. In tali casi, l'Amministrazione potrà richiedere il versamento di una cauzione e/o la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia del corretto uso dell'impianto.

## **ART. 11 - TARIFFE D'USO**

1. Le tariffe per l'utilizzo diretto degli impianti sportivi saranno determinate dalla Giunta comunale che potrà stabilire eventuali riduzioni o casi di esenzione.

L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente con le modalità stabilite. Non saranno previsti rimborsi nel caso di impianto prenotato e non utilizzato causa impedimenti personali o condizioni metereologiche avverse.

In caso di utilizzo non autorizzato dell'impianto, ovvero in assenza del previo pagamento della tariffa dovuta, l'utente è tenuto al versamento dell'intero importo previsto, maggiorato di una sanzione amministrativa pari al 100% della tariffa applicabile.

Qualora si verifici, da parte dello stesso soggetto, l'inadempimento al pagamento delle tariffe per due volte, anche non consecutive, l'Amministrazione comunale procederà alla sospensione del diritto di utilizzo degli impianti per un periodo di dodici mesi.

## **TITOLO III**

### **AFFIDAMENTO A TERZI USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

#### **ART. 12 - SOGGETTI AFFIDATARI**

1. Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:
  - a. Enti di promozione sportiva o società aderenti;
  - b. Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
  - c. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
  - d. Istituzioni scolastiche;
  - e. Privati abilitati all'insegnamento della ginnastica;
  - f. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative.
  - g. Cooperative o altre società private.

#### **ART. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO COMUNI**

1. Tutte i soggetti affidatari/concessionari degli impianti (di seguito gestore) sono tenuti a rispettare e a far rispettare dai frequentanti (singoli o associazioni/gruppi) le seguenti norme di comportamento:
  - Devono essere obbligatoriamente rispettati degli orari di ingresso ed uscita dall'impianto;
  - E' severamente vietato fumare all'interno delle strutture (compresi gli spogliatoi). I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura prevista dalla legge. Il gestore ha l'obbligo della vigilanza e applicazione delle sanzioni.
  - E' vietato sporcare con scritte o altro, pareti, muri, pali e qualsiasi attrezzatura presente negli impianti così come operare qualsiasi genere di atto vandalico alla struttura compresa l'introduzione o lo spostamento di materiale senza aver protetto adeguatamente il terreno di gioco;
  - E' obbligatorio, per ogni associazione sportiva, utilizzare esclusivamente le proprie attrezzature. L'eventuale utilizzo di materiali di proprietà del gestore o di terzi deve essere preventivamente concordato con i proprietari. Qualsiasi materiale o attrezzatura utilizzata dovrà essere riposta al proprio posto al termine dell'utilizzo.
  - E' obbligatorio, in caso di assenza del gestore, lo spegnimento delle luci e la chiusura delle porte;
  - E' vietato introdurre negli impianti sportivi lattine, bottiglie o altri oggetti di vetro e consumare cibi e bevande se non in luoghi appositamente individuati e in aree attrezzate con apposite macchine distributrici. I gestori degli impianti sono tenuti a rendere noti all'utenza tali divieti mediante idonea e visibile segnaletica, nonché a vigilare sulla loro osservanza;

#### **ART. 14 - AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**

1. L'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e non gestiti direttamente, avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art. 26 della L.R. 8/2015.
2. Il Comune attiva procedure selettive sulla base di criteri ispirati:
  - a. alla promozione e alla valorizzazione della pratica sportiva;
  - b. garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini;
  - c. esperienza dell'affidatario nel settore, radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto sportivo, qualificazione degli istruttori e allenatori, organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
  - d. convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla preliminare indicazione da parte del Comune di Valdastico del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - e. valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente

strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;

3. Ai sensi del dell'art. 26, comma 2, della L.R. 8/2015 è possibile affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
  - a. presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
  - b. presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
4. I soggetti cui affidare gli impianti devono:
  - rientrare preferibilmente tra i soggetti di cui all'art. 25 della L.R. 8/2025;
  - possedere atto costitutivo e statuto contenenti le seguenti previsioni: assenza di finalità di lucro; democraticità della struttura; obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
  - possedere tutti i requisiti previsti dalle norme di legge per contrarre con la pubblica amministrazione ivi compresi i requisiti generali previsti dal Codice dei contratti;
  - non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale con una P.A. inerente alla gestione di impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
  - essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione;
  - praticare una o più delle discipline sportive afferenti alla destinazione d'uso dell'impianto;
  - perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
5. Le modalità di gestione saranno disciplinate da apposita convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni. La Convenzione dovrà in particolare prevedere:
  - a. Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
  - b. gli indicatori di efficienza gestionale;
  - c. la durata della concessione;
  - d. un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario o l'eventuale gratuità debitamente motivata;
  - e. la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
  - f. la determinazione e/o la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - g. le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
  - h. altre specifiche condizioni o clausole particolari quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi ed altra attività commerciale.
  - i. Il numero di giornate riservata all'amministrazione comunale per l'utilizzo dell'impianto sportivo.
6. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune sulla base della tipologia di affidamento.

## **ART. 15 - AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA**

1. Sono classificati come impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale gli impianti, che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono produttivi di utili.
2. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
  - a. un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
  - b. una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
  - c. la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
  - d. la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio.
  - e. il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi nonché degli oneri relativi all'ordinaria manutenzione;
  - f. le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AFFIDATARIO/CONCESSIONARIO**

1. La gestione degli impianti deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività l'affidatario/concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. L'affidatario/concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la massima diligenza nell'uso degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc. in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto sportivo, ai suoi accessori e quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza dell'affidamento/concessione, nello stato di perfetta efficienza.
3. L'affidatario/concessionario deve segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni danno che si sia verificato o che si possa verificare alle strutture e alle attrezzature assegnate.
4. L'affidatario/concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e delle strutture concessi senza il consenso scritto del Comune, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
5. Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature eventualmente consegnati dall'Amministrazione Comunale all'affidatario/concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.
6. L'affidatario/concessionario, previa comunicazione al Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.
7. Tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero dell'impianto sono a carico dell'affidatario/concessionario che risponde della mancata o carente sorveglianza.
8. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
9. L'affidatario/concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e a gestire le strutture, e gli impianti con personale qualificato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
10. L'affidatario/concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi.
11. Sono conseguentemente a carico dell'affidatario/concessionario, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nell'affidamento/concessione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
12. L'affidatario/concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare, quando previsto, il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

## **ART. 17 - CONTROLLO E RENDICONTO DI GESTIONE**

1. Il Comune ha la facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'affidatario/concessionario, nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività.
3. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

## **ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO**

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione scritta ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.
2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.
3. L'uso degli impianti sportivi potrà essere sospeso in caso di calamità naturale o nei casi riconosciuti necessari in relazione all'intervento dei servizi di protezione civile.
4. La concessione può, inoltre, essere sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Area competente in merito all'osservazione del presente regolamento.

## **ART. 19 - REVOCA DELLE CONCESSIONI IN UTILIZZO O GESTIONE**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione in uso, il Comune ha facoltà di revocare la concessione in uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune ha, in particolare, la facoltà di revocare le concessioni in uso ovvero non rilasciarle, in caso di:
  - violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi;
  - presenza di morosità nel pagamento delle tariffe dovute da parte dell'assegnatario degli spazi;
  - violazioni delle regole stabilite nel presente regolamento;
  - responsabilità per danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture;
  - scioglimento dell'associazione, società o gruppo sportivo concessionario;
  - svolgimento di attività non autorizzate.

## **ART. 20 - CONTROLLI**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sugli utilizzatori degli impianti e rilevare le eventuali irregolarità.
2. Il Responsabile competente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18, dovrà applicare le sanzioni amministrative relative, da un minimo di € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

## **ART. 21 - CONTROVERSIE**

1. Qualora dovesse sorgere controversie in ordine all'applicazione del presente regolamento, e ai rapporti che ne derivano, le parti convengono di comporre in via amichevole e, nel caso ciò non fosse possibile, di rimettere le controversie medesime alla decisione del Giudice Amministrativo o del Giudice Ordinario, a seconda delle rispettive competenze.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 dalla pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Valdastico.
2. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.